CAMERA DEI DEPUTATI N. 2415-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SALVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

nella seduta del 18 ottobre 1973

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971

Presentata alla Presidenza il 28 novembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge al nostro esame si inserisce nell'azione che i governi vanno svolgendo per facilitare quanto più è possibile la collaborazione fra i popoli realizzando anche un opportuno raccordo fra gli ordinamenti giuridici che vigono in ciascuno Stato.

Già il Parlamento ha approvato tutta una serie di accordi bilaterali al riguardo ed ora viene proposta per l'approvazione la Convenzione stipulata con l'Austria.

Essa aveva subìto una battuta di arresto negli anni scorsi, ma pare ormai giunto il momento di arrivare alla sua ratifica.

Essa riguarda il riconoscimento e la esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili.

Le linee del provvedimento seguono quelle adottate per altri accordi bilaterali analoghi.

Vi è se mai da sottolineare la particolare disciplina prevista per la materia successoria

che ha dovuto tener conto di come essa è regolata in Austria e che ha previsto come regola generale quella della competenza dello Stato di cui il defunto era cittadino o aveva il suo ultimo domicilio, salvo il caso in cui si tratti di beni immobili situati in Austria.

Così già la relazione governativa sottolinea che per quanto riguarda le sentenze civili collegate a fatti costituenti reati, esse possono non essere riconosciute solo nel caso si tratti di un fatto che abbia un carattere chiaramente politico.

La Commissione giustizia della Camera, ha dato parere favorevole al testo della Convenzione, solo sollevando alcune perplessità sulla formulazione della lettera *b*) dell'articolo 9.

Dice il parere: « La Commissione giustizia esprime parere favorevole, osservando peraltro che la lettera *b*) del secondo alinea del primo comma dell'articolo 9 non appare formulata in modo congruo, di modo che, in difetto di opportune intese con l'altra parte contraente, le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali italiani e confermate dalla corte di cassazione potrebbero non trovare esecuzione da parte delle competenti autorità austriache ».

Ora poiché l'articolo 15 prevede il modo per regolare eventuali controversie di interpretazione o di applicazione, il relatore propone che il parere della Commissione giustizia venga rivolto come invito al Governo perché si garantisca da possibili controversie.

In tal senso il relatore chiede alla Camera che venga approvata la Convenzione al nostro esame.

SALVI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.